

**COMUNE DI LOIANO**  
(PROVINCIA DI BOLOGNA)

**N. 38**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

L'anno 2014, addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 20:00 in Loiano, nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale, aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MAESTRAMI GIOVANNI	SI
2) BALDASSARRI LUCA	SI
3) PUCCI LUCIA	SI
4) ZANOTTI DAVIDE	SI
5) MENETTI VALERIO	NO
6) GAMBERINI PAOLO	SI
7) TEDESCHI ROBERTA	SI
8) CARPANI PATRIZIA	SI
9) BALDINI GIANNINO	SI
10) DALL'OMO MIRKO	SI
11) NANNI ROBERTO	SI
12) MENETTI DOMENICA	SI
13) DINI ENRICO	SI
14) MILANI IVAN	NO
15) MEZZINI ELENA	NO
16) REGAZZI SONIA	SI
17) BUGANÈ RICCARDO	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PAOLO DALLOLIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: **DALL'OMO MIRKO, TEDESCHI ROBERTA, BUGANÈ RICCARDO.**

# COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL  
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA  
COMUNALE (IUC) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 24/04/2014

IL RESPONSABILE DI AREA  
ROSSETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 24/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
ROSSETTI CINZIA

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA  
COMUNALE (IUC) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo assetto dei tributi comunali;

**PRESO ATTO** che con propria deliberazione n. 33 approvata dal Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa;  
- con propria deliberazione n. 36 approvata in Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto ad approvare il regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - TARI;

**VISTI** i commi 669 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

**VISTO** in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**VISTO** il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTA** la bozza di regolamento comunale IUC - TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 con il quale si differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

**RILEVATA** l'indifferibilità ed urgenza del presente atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che il presente atto deliberativo è stato esaminato dalla prima Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 24/04/2014;

**Sentito il Sindaco**, il quale riferisce che il testo regolamentare contiene le indicazioni fondamentali, rimandando alla deliberazione di determinazione delle tariffe per il dettaglio.

**Il Consigliere Dini (Capo Gruppo di Minoranza)** prende atto della natura tecnica del regolamento, riservandosi un giudizio a seguito della sua applicazione.

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del T.U. Enti Locali citato;

**VISTO** l'art. 42 del T.U. Enti Locali citato, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. Enti Locali citato;

**CON VOTI** favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato "Regolamento disciplinante l' Imposta Unica Comunale (IUC) - Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di demandare all'Area Risorse e Attività Produttive - Servizio Tributi - la trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

**Successivamente, a seguito di apposita separata votazione resa per alzata di mano con voti favorevoli ed unanimi, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.**

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE**  
**REGOLAMENTO**  
**DISCIPLINANTE**  
**L'IMPOSTA UNICA**  
**COMUNALE (IUC) -**  
**TRIBUTO PER I SERVIZI**  
**INDIVISIBILI (TASI)**



**COMUNE DI LOIANO**  
PROVINCIA DI BOLOGNA

# REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

---

## TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29/04/2014

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
- Art. 5 - Soggetti passivi e unica obbligazione tributaria
- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Aliquote
- Art. 8 - Misure agevolative - detrazioni e riduzioni
- Art. 9 - Esenzioni

Art. 10 - Dichiarazione

Art. 11 - Modalità e scadenze di versamento

Art. 12 - Attività di controllo e sanzioni

Art. 13 - Rimborsi e compensazione

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 15 - Riscossione coattiva

Art. 16 - Funzionario Responsabile del Tributo

Art. 17 - Rinvio

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 19 - Clausola di adeguamento

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3 - Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

### **Art.4 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili**

Ai fini della TASI:

1. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
2. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di

nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

4. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

#### **Art. 5 - Soggetti passivi e unica obbligazione tributaria**

1. Soggetti passivi sono sia il possessore che il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili per le quali sorga il presupposto di applicazione del tributo TASI. Possessore ed occupante sono infatti titolari di un'autonoma e separata obbligazione tributaria.

2. In presenza di più possessori o più occupanti essi sono tenuti (il gruppo dei possessori fra loro e il gruppo degli occupanti fra loro) in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. L'obbligazione tributaria TASI è assolta, in concreto, in modo unitario da uno soltanto dei possessori, per quanto concerne la percentuale di competenza dei possessori, e da uno soltanto degli occupanti per la residua quota di competenza degli occupanti. L'inadempienza dei possessori non si trasferisce agli occupanti né quella degli occupanti si trasferisce ai possessori. Il versamento eseguito da una pluralità di possessori, ciascuno avuto riguardo alla propria quota e durata del possesso, è considerato valido purché l'importo complessivamente versato risulti corretto rispetto al dovuto. Il Comune si riserva in tal caso la scelta di uno soltanto dei contribuenti per esigenze di trattamento semplificato dei dati. Resta ferma la possibilità per l'Ente di perseguire, in caso di violazione degli obblighi tributari, tutti i possessori in solido e, separatamente da questi ultimi, tutti gli occupanti in solido al fine di assicurare il recupero del tributo eventualmente non versato. Non è consentito il versamento frazionato al solo fine di suddividere artificialmente l'importo da pagare in quote di importo pari o inferiore al minimo stabilito dal Regolamento entro il quale il contribuente è esonerato dall'obbligo di pagamento.

3. L'occupante deve versare la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta e versata dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In assenza di un esplicito criterio di computo da parte della norma istitutiva della TASI e fino ad eventuale diversa determinazione da parte del legislatore con norma

che entri in vigore successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso di pluralità di possessori o di detentori, tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, ma possessori o detentori con tipo di relazione diversa con il bene (fattispecie potenzialmente riconducibili a diverse aliquote), al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso e/o di detenzione, avendo riguardo, per la scelta dell'aliquota da applicare ed eventuali ulteriori misure deliberate, alla materiale destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 6 - Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 7 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU e l'apposito regolamento disciplinante l'IMU aree edificabili.

3. Non si applica la riduzione del 50% della base imponibile ai fabbricati di interesse storico ed artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili, posto che la funzione del tributo TASI è il concorso al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, mentre la riduzione del 50% accordata in IMU si giustifica per l'applicazione di un'imposta patrimoniale su beni di valore ridotto rispetto all'ordinario o soggetti a regime vincolistico.

### **Art. 7 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva la misura delle aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, graduando l'aliquota, fino all'eventuale azzeramento di essa, in ragione delle distinte tipologie o categorie di immobili, dei settori di attività, della destinazione degli immobili, scegliendo la gamma di misure che possano realizzare al meglio gli obiettivi di politica fiscale dell'amministrazione, tenendo conto dei vincoli stabiliti dal legislatore.

2. Con la stessa delibera annuale di determinazione delle aliquote TASI, adottata in forza della potestà regolamentare generale, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **Art. 8 - Misure agevolative - detrazioni e riduzioni**

1. Con la delibera annuale di determinazione delle aliquote TASI il Consiglio Comunale può riconoscere, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, e in connessione con le specifiche indicazioni normative misure agevolative, come ad esempio una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, eventualmente in modo selettivo, così da limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti meritevoli di tutela.

2. Con la stessa delibera annuale, che ha rango regolamentare, il Consiglio può eventualmente introdurre una o più delle riduzioni previste dal comma 679, disciplinandole in modo da tener conto della capacità contributiva della famiglia.

### **Art. 9 - Esenzioni**

Sono esenti dal tributo le seguenti tipologie di immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;

h) i terreni agricoli.

#### **Art. 10 - Dichiarazione**

1. I soggetti passivi TASI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

3. Per l'anno 2014, nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, i soggetti obbligati sono tenuti a presentare apposita dichiarazione.

4. Ai fini della dichiarazione IUC - TASI, nei casi diversi rispetto a quelli di cui al precedente comma 3, le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

#### **Art. 11 - Modalità e scadenze di versamento**

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TASI è effettuato alle scadenze fissate dalla legge o, in mancanza di disposizioni in merito, a quelle stabilite dal Consiglio Comunale

3. Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento precompilati solo laddove vi sia un apposito obbligo di legge.

4. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, rendere disponibili programmi di calcolo online o qualsiasi altra forma di comunicazione atta ad agevolare l'assolvimento dell'obbligo di pagamento.

5. La tassa non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 5,00. Tale importo si intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l'importo da versare in acconto è inferiore ad € 5,00, il versamento può essere effettuato per l'intero ammontare del tributo dovuto entro la scadenza del saldo.

6. La tassa è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

### **Art. 12 - Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 15,00. Detta norma non si applica nel caso in cui l'importo complessivamente da recuperare per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
11. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 25,00.

### **Art. 13 - Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso può essere chiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad € 15,00 (interessi compresi).
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di TASI o con altro debito tributario.

### **Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato.

### **Art. 15 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

### **Art.16 - Funzionario Responsabile del Tributo**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, individuandolo preferibilmente, nel titolare di Posizione Organizzativa dell'Area ove è incardinato l'Ufficio Tributi.

2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **Art. 17 - Rinvio**

1. Per quanto non specificamente regolamentato si fa rinvio alle norme della legge istitutive della TASI e alle disposizioni contenute all'articolo 1 commi da 161 a 170 della legge 296/2006.

### **Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

### **Art. 19 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI LOIANO (BO)

**OGGETTO: Parere sul Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tributo per Servizi Indivisibili (TASI) del Comune di Loiano.**

Il giorno 28 aprile 2014 alle ore 9.30 presso la sede del proprio studio

RICHIAMATI

- art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO

- che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale

## VERBALE N. 7 DEL 28 APRILE 2014

---

all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- che il presente atto deliberativo è stato esaminato dalla prima Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 24/04/2014;

### VISTI

- i commi 669 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la bozza di regolamento comunale IUC - TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

## VERBALE N. 7 DEL 28 APRILE 2014

---

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 , con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;
- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 03/04/2014

l'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., esprime

### **parere favorevole**

al nuovo Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tributo per Servizi Indivisibili (TASI) del Comune di Loiano.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 9.50.

IL REVISORE UNICO

Dott. Fabio Serafini



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Maestrami Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Dallolio Paolo

\*\*\*\*\*  
Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

- la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;  
 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 08 maggio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Dallolio Paolo

\*\*\*\*\*

- La presente deliberazione è stata affissa all'Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 08 maggio 2014 al 23 maggio 2014, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
  - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/05/2014
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)  
 essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Loiano, lì 18/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Dallolio Paolo

\*\*\*\*\*